

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2545/88 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 1988

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),

visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3741/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1958/87<sup>(6)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, dal regolamento (CEE) n. 2255/88 del Consiglio<sup>(7)</sup>; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle

maggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2258/88 del Consiglio<sup>(8)</sup>;

considerando che, per determinare l'ammontare dell'aiuto, è opportuno effettuare il calcolo tenendo conto, tra l'altro, delle ultime proposte di prezzi e misure connesse presentate dalla Commissione al Consiglio;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia, dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale; che questo prezzo è, se del caso, adeguato alle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2036/82 per tener conto dei corsi dei prodotti concorrenti;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87<sup>(10)</sup>, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i panelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86<sup>(11)</sup>, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(12)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(13)</sup>;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo

<sup>(1)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 26.

<sup>(5)</sup> GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 3.

<sup>(7)</sup> GU n. L 199 del 26. 7. 1988, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 199 del 26. 7. 1988, pag. 5.

<sup>(9)</sup> GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.

<sup>(10)</sup> GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.

<sup>(11)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.

<sup>(12)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(13)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.